



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

**PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER  
L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE CON L'OBIETTIVO DI  
RAFFORZARE I SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE UNA  
DIMISSIONE ASSISTITA PRECOCE E PREVENIRE IL RICOVERO IN  
OSPEDALE**

**CIG come da piattaforma**

**CUP I54H22000210001**

# DISCIPLINARE

## PREMESSE

- Considerato che La Società della Salute Fiorentina Sud Est è stata finanziata nell'ambito del **PNRR Missione 5**, Componente 2, Sottocomponente 1 “*Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale*”, Investimento 1.1 *Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti*, sub investimento 1.1.3 *Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale*, quale capofila per l'attuazione delle attività di cui all'oggetto per la **Società della salute Fiorentina Sud Est** (Comuni di Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline Incisa Valdarno, Fiesole, Barberino Tavarnelle Val di Pesa, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, Reggello, Rignano sull'Arno) e per la **Società della Salute Mugello** (Comuni di Barberino Mugello, Borgo San Lorenzo, Scarperia, San Piero, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo, Vicchio).
- In data 28/4/2023 è stata firmata apposita convenzione tra Società della salute Fiorentina Sud Est e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che assegna la somma di 330.000,00 € per la realizzazione delle attività previste con l'obiettivo di “*rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale*”, di cui 300.000,00 € per attività socio-sanitarie di sostegno al rientro in abitazione post ricovero ospedaliero e 30.000,00 € per attività di formazione destinate al personale ACOT.
- La Società della salute Fiorentina Sud Est si è nel frattempo convenzionata con il Consorzio Energia Toscana (d'ora in poi: C.E.T.) per il ruolo di stazione appaltante con le caratteristiche previste dal D.lgs. 36/2023.
- A tal fine, C.E.T. svolgerà il ruolo di *Centrale Unica di Committenza* (CUC) per la procedura in oggetto e andrà a bandire una procedura di gara aperta con offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. .... del D.lgs. n. 36/2023, finalizzata all'affidamento in appalto del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale da erogare attraverso pacchetti che comprendano servizi di assistenza domiciliare, pasti a domicilio, assistenza tutelare integrativa.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto START (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo: <http://start.toscana.it> e conforme alle prescrizioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. I manuali per l'utilizzo della Piattaforma e le regole tecniche che ne disciplinano il funzionamento sono rispettivamente disponibili nelle sezioni denominate “Istruzioni” e “Progetto” accessibili dal menù di sinistra presente nella home della stessa Piattaforma.

La durata prevista del procedimento è pari a massimo 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere effettuate nell'intero territorio delle due Società della Salute coinvolte:

- SdS Fiorentina Sud Est: Bagno a Ripoli, Impruneta, Figline e Incisa Valdarno, Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Cascino Val di Pesa, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, Reggello, Rignano sull'Arno, Fiesole;
- SdS Mugello: Barberino Mugello, Borgo San Lorenzo, Scarperia, San Piero, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo, Vicchio

codice NUTS ITI1

CIG **come da piattaforma** CUP I54H22000210001

**CPV:** 85311200-4 Servizi di assistenza sociale senza alloggio

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è Neri Magli resp. Ufficio di piano della Società della Salute fiorentina sud-est.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://start.toscana.it>.

Ai sensi dell'Art. 58 del D. Lgs. 36/2023 si precisa che l'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione del fatto che è inoltre fondamentale garantire continuità tra i progetti di assistenza domiciliare attivati da servizi sociali territoriali e servizio sociale ACOT, garantendo l'uniformità gestionale e di coordinamento con gli altri progetti di dimissione dall'ospedale.

## **ART. 1.1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO**

L'Oggetto dell'appalto consiste nel fornire il servizio di “*dimissione protetta*”.

La dimissione protetta è “*una dimissione da un contesto sanitario che prevede una continuità di assistenza e cure attraverso un programma concordato tra il medico curante, i servizi sociali territoriali dell'Asl di appartenenza e dell'Ente locale. Il paziente può così tornare a casa o essere ricoverato in strutture qualificate pur restando in carico al Servizio Sanitario Nazionale, “seguito” da un'adeguata assistenza sanitaria per un periodo di tempo e, ove necessario, preso poi in carico dai servizi sociali. In sintesi, è un insieme di azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di un paziente dall'ambiente ospedaliero o similare (es. case di cura) ad un ambiente di cura di tipo familiare, al fine di garantire la continuità assistenziale e promuovere percorsi di aiuto a sostegno della salute e del benessere della persona tramite interventi coordinati tra sanitario e sociale. Tale tipo di approccio multidisciplinare di pianificazione della dimissione, sviluppato prima che il paziente sia dimesso, migliora la qualità della vita, l'integrazione fra ospedale e territorio e tra i professionisti socio-sanitari coinvolti nel processo di assistenza e cura, oltre a ridurre il rischio di riammissione istituzionalizzata nei pazienti anziani, disabili e fragili*”.

L'appalto riguarda un servizio comprendente i seguenti progetti, meglio descritti nel “Capitolato”:

- PROGETTO A: assistenza domiciliare;
- PROGETTO B: servizio di assistenza domiciliare per la non autosufficienza;
- PROGETTO C: pasti a domicilio;
- PROGETTO D: servizio di pulizia straordinaria dell'abitazione e/o di adeguamento alle esigenze di accessibilità ed utilizzo degli ambienti.

Il valore complessivo dell'appalto è pari a 280.000,00 oltre IVA nei termini di legge.

I prezzi orari unitari posti a base d'asta (al netto dell'IVA) suddivisi per ciascuna figura professionale impiegata nel presente appalto sono i seguenti:

<b>Figura professionale / unità di misura</b>	<b>Servizio in cui è impiegata</b>	<b>Prezzo orario del servizio soggetto a ribasso</b>	<b>N° stimato</b>
AdB, OSA	Progetto A - Interventi di assistenza domiciliare	Costo orario 22,67€	6.000 ore
OSS	Progetto B - Interventi di assistenza domiciliare non auto sufficienza socio-sanitaria OSS	Costo orario 23,32€	4.400 ore
Pasto (compresa consegna)	Progetto C - Pasti a domicilio	Costo a pasto 8,50€	2.438 pasti
Addetto pulizie	Progetto D - Interventi di pulizia profonda/straordinaria	Costo orario 19,50€	700 ore
Installazione e gestione telesoccorso	Progetto D - Interventi di adeguamento abitazione	Forfettario €	15 interv.
Artigiano	Progetto D - Interventi di adeguamento abitazione	Costo orario 25,00€	160 ore

I servizi e le attività vengono richiesti secondo le seguenti tabelle suddivise per anno, servizi e per ogni singola SdS firmataria di ciascun contratto oggetto del presente appalto. Il budget indicato è suddiviso per anno e per servizio, può tuttavia essere modificato nella ripartizione per anno e per servizio, secondo le indicazioni del Capitolato.

**TABELLA RIEPILOGATIVA IMPORTI SUDDIVISI PER SINGOLO PROGETTO**  
**importi lordi comprensivi di IVA**

<b>Ente</b>	<b>Prog. A Assistenza Domiciliare</b>	<b>Prog. B Assistenza domiciliare NA</b>	<b>Prog. C Pasti a domicilio</b>	<b>Prog. D Pulizia straord. e adeg.</b>	<b>Totale</b>
SdS Fiorentina Sud Est	100.000,00€	75.000,00€	22.000,00€	22.000,00€	219.000,00€
SdS Mugello	40.000,00€	35.000,00€			75.000,00€
<b>TOTALE</b>	<b>140.000,00€</b>	<b>110.000,00€</b>	<b>22.000,00€</b>	<b>22.000,00€</b>	<b>294.000,00€</b>

- L'importo delle spese è stato calcolato ai sensi dei contratti collettivi di settore comprendendo già gli aumenti legati al nuovo contratto delle cooperative sociali.
- Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26 comma 3, D.lgs. n. 81/2008; non è stato pertanto predisposto il DUVRI e l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero.

In merito ai servizi previsti si specifica che:

I costi della manodopera sono pari ad € **231.527,00**. Per la determinazione del calcolo del costo stimato della manodopera da parte della S.A. si rimanda alle Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la determinazione il costo del lavoro per i lavoratori del settore socio-sanitario-

assistenziale delle cooperative sociali (valori ottobre 2025, approvati con decreto n. 30 del 14 giugno 2024). Ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati non sono soggetti a ribasso. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

- Per la presente procedura di gara è stato indicato unicamente il **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo**. E' fatta salva la possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla S.A.

- il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 119 del d.lgs 36/2023. Non è comunque ammesso, ai sensi del comma 17 del medesimo articolo, che le lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, possano formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto.

Per il presente appalto non sono previste forme di opzioni di rinnovo del contratto o di proroga. Alla scadenza del termine fissato, il contratto cesserà di diritto.

La durata dell'affidamento è fissata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto con **scadenza al 31 marzo 2026**. Il valore dell'appalto resta invariato, ferma la possibilità di variarne la distribuzione tra le attività e/o di anticiparne la conclusione con l'esaurimento dei fondi disponibili.

#### **ART. 1.2: INVERSIONE PROCEDIMENTALE DELLE BUSTE**

Ai sensi dell'art. 107, comma 3 del d.lgs 36/2023, la S.A. ha stabilito di avvalersi dell'inversione procedimentale, fermo restando la garanzia di imparzialità e trasparenza della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione. Si procederà pertanto, nel modo seguente:

1. verifica e valutazione delle offerte tecniche pervenute;
2. apertura delle offerte economiche;
3. individuazione dell'operatore economico primo in classifica;
4. verifica della documentazione amministrativa del primo concorrente in classifica, con applicazione dell'eventuale soccorso istruttorio.

#### **ART. 1.3: REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione ai servizi da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT.

#### **ART. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici ammessi alla procedura di gara sono quelli indicati dall'art. 65 del Codice dei contratti, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi articoli. Sono altresì, ammessi gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea in

possesso dei requisiti specificati nel presente Disciplinare di gara.

Gli operatori economici partecipanti possono presentare offerta per sé o quali mandatari di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari di concorrenti o Rete di impresa equiparata a un RTI o Consorzio ordinario, anche se non ancora costituiti, purché in possesso dei requisiti richiesti.

**È vietato** ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

**I consorzi stabili** sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice. I consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

**Per le aggregazioni di rete** (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto) l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto) l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di

imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **ART. 3 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO**

### **3.1 Subappalto**

Il subappalto è ammesso con le modalità indicate all'art. 119 del d. lgs. 36/2023. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio i servizi compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Il RUP ha stabilito, ai sensi del comma 17 del medesimo articolo, il divieto del subappalto a cascata e pertanto, le lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, NON possono formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo del cantiere.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del d.lgs. 36/2023.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della S.A. per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla S.A. prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti in relazione alla prestazione assunta nonché dei requisiti di ordine generale e pertanto, non devono sussistere a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

La S.A., ai sensi del comma 11 dell'art.119 del d.lgs 36/2023, corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nelle ipotesi configurate al comma medesimo. Il concorrente indica nei documenti di gara le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

### **N.B. Si ricorda che:**

- in caso di ricorso al subappalto, all'aggiudicatario sarà richiesto di acquisire il PASSOE tramite il FVOE.

### **3.2 Avvalimento**

Non è consentito ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del d.lgs 36/2023 per la dimostrazione dei requisiti di ordine morale, per i requisiti di idoneità professionale e di idoneità tecnico-professionale ai sensi del d.lgs 81/2008, in quanto di contenuto soggettivo. Ciò premesso, si precisa che il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari, anche partecipanti al raggruppamento, per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta, a

prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Il contratto di avvalimento è, **a pena di nullità**, in forma scritta, e le parti devono specificare, sempre a pena di nullità, le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente per tutta la durata dell'appalto. Non è previsto l'avvalimento premiale.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione la ditta ausiliaria allega la propria attestazione di qualificazione a comprova di quanto dichiarato.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Più dettagliatamente:

E' ammesso/a:

-la partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, se l'avvalimento è finalizzato ad ottenere i requisiti di capacità mancanti.

Non è ammesso/a:

- ricorrere all'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (iscrizione alla Camera di Commercio ecc).

Il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'Avvalimento deve:

a) fornire il DGUE per ciascuna impresa ausiliaria, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni necessarie. I documenti dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa;

**b) nel caso di avvalimento per requisiti di partecipazione:**

- compilare il modello "Dichiarazione consorziata\_ausiliaria\_cooptate";

- allegare il contratto di avvalimento comprensivo degli elementi essenziali e firmato digitalmente dalle parti.

La documentazione relativa a tale tipo di avvalimento deve essere inserita nella documentazione amministrativa.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro i termini stabiliti dalla S.A. comunque non superiori a 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della S.A.. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la S.A. procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine massimo di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Premesso quanto sopra, nel caso di entrambi i tipi di avvalimento è onere del concorrente inserire il contratto relativo ai requisiti di partecipazione nella documentazione amministrativa e il contratto

relativo all'avvalimento premiale nella documentazione tecnica.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento relativo ai requisiti di partecipazione a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

**Non è sanabile**, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Non è sanabile la mancanza/incompletezza del contratto nel caso di avvalimento premiale in quanto facente parte dell'offerta tecnica.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa rinvio integrale all'art 104 del Codice e per quanto pertinente, al paragrafo relativo al soccorso istruttorio.

#### **ART. 4 SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo non è ritenuto necessario al fine della presentazione dell'offerta.

#### **ART. 5 – SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 101 del D. lgs 36/2023, con la procedura di soccorso istruttorio possono essere sanate solo le carenze della documentazione amministrativa con esclusione, quindi, della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Può essere sanata pertanto, ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove, comunque, non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

La procedura di regolarizzazione non potrà in nessun caso riguardare requisiti non posseduti alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- è **sanabile**, ad eccezione delle false dichiarazioni, l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione amministrativa e della domanda/ivi compreso il difetto di sottoscrizione; è altresì, sanabile il mancato inserimento del Patto di Integrità.
- è **sanabile** - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

- è **sanabile** la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Non è possibile, al contrario, l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso dell'avvalimento premiale e cioè nel caso in cui la documentazione sia inserita nell'offerta tecnica
- è **sanabile** la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate nell'articolo dedicato (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie etc.).
- **sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.
- **non è sanabile**, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
- **non è sanabile** e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
- **non è sanabile** - e quindi è causa di esclusione - la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità afferente l'offerta tecnica/economica e i documenti ad essa corredati;
- **non è sanabile** - e quindi è causa di esclusione - la carenza della documentazione che non consenta l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la S.A. avvierà la procedura di regolarizzazione invitando il concorrente a rendere, integrare ovvero regolarizzare le dichiarazioni entro un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta esclusivamente tramite la Sezione "Comunicazioni" presente sulla piattaforma Telematica.

Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla S.A. l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la S.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine il concorrente sarà escluso dalla gara.

Nel caso di Raggruppamento/Consorzio ordinario, qualora debba essere dato avvio al procedimento di regolarizzazione, la richiesta sarà inoltrata all'operatore indicato come mandatario - anche se il soccorso risulta attivato per un mandante - e al /i mandante/i autrice/i dell'irregolarità e, per conoscenza, ai restanti soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del Codice è facoltà della S.A. invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si precisa comunque, che la S.A., in merito all'offerta tecnica/economica, non soggetta a soccorso istruttorio, può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti di queste ultime e su ogni loro allegato, fermo restando l'immodificabilità del contenuto dell'offerta.

In ottemperanza a quanto indicato all'art. 101, comma 4, fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

## ART. 6 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 4 del d.lgs. 36/2023.

L'appalto è affidato al concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma del punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio complessivo conseguito per l'offerta economica, prendendo in considerazione gli elementi specificati nel documento denominato "criteri di valutazione" facente parte della documentazione a base di gara e da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA		PUNTEGGIO MASSIMO
1	OFFERTA TECNICA	75
2	OFFERTA ECONOMICA	25
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>

Si rimanda integralmente all'Allegato sopra richiamato per i criteri di attribuzione dei punteggi sopra riportati, nonché per il rispetto degli elementi formali dell'offerta tecnica.

Si precisa che il RUP ha previsto:

### **in merito all'offerta tecnica:**

1. **la riparametrazione:** al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La riparametrazione si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La S.A. procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Non si procede a riparametrazione in caso di una sola offerta. Non si procede altresì, alla riparametrazione finale del punteggio complessivo dell'offerta tecnica. Le operazioni di riparametrazione vengono svolte dalla Commissione Giudicatrice in modalità offline e pertanto, saranno inseriti su START i punteggi già riparametrati.

2. **soglia di sbarramento:** non saranno ammessi alle successive fasi del procedimento i concorrenti che nella valutazione complessiva dell'offerta tecnica, riparametrata come sopra, non avranno conseguito un punteggio minimo **di 45 punti su 75 totali**.

### **In merito all'offerta economica:**

1. composizione dell'offerta economica, come successivamente dettagliata nel paragrafo dedicato, composta dall'offerta complessiva generata da START;

2. formula per l'attribuzione del punteggio economico (max 25 punti): interpolazione bilineare

$$C_i \text{ (per } A_i < A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove

- $C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
- $A_i$  = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
- $A_{\text{soglia}}$  = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

- X = coefficiente di ponderazione pari a 0,85.

Ciascun valore così ottenuto sarà rimoltiplicato per il punteggio massimo attribuibile, ovvero 25 punti.

In ogni caso la Stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Il Presidente di gara procede quindi alla formulazione della proposta di aggiudicazione della gara qualora non sia necessario procedere all'attivazione del procedimento di verifica delle offerte anomale, nelle modalità indicate al successivo art. 15.

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio per addivenire alla proposta di aggiudicazione.

**La prima seduta di gara si terrà in data 22.11.2024 alle ore 09:30, in forma pubblica, mediante modalità telematica.**

La Stazione Appaltante provvederà a comunicare le modalità di collegamento telematico per garantire la partecipazione alle sedute pubbliche di gara.

Le successive sedute pubbliche, così come eventuali variazioni di data, saranno comunicate ai concorrenti tramite il sistema telematico, ai sensi dell'art. 9 del presente Disciplinare di gara, almeno un giorno prima della data fissata.

Alle fasi della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica, essendo tali, sono aperte a tutti. Per rilasciare dichiarazioni ed intervenire in fase di gara è necessario essere titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega fornita dallo stesso.

## **ART. 7 - SVOLGIMENTO DELL'APPALTO**

L'affidamento dell'appalto è disciplinato dal presente Disciplinare e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START", consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>. L'appalto si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** accessibile all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>. Non è consentita l'invio dell'offerta con altre modalità.

## **ART. 8 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Disciplinare di gara.

**E' possibile presentare offerta per sé o in qualità di mandatario di un raggruppamento** secondo la normativa vigente.

### **8.1 Requisiti generali**

La dichiarazione in sede di gara circa il possesso dei requisiti avviene tramite compilazione del DGUE da parte di ciascun operatore economico partecipante. Anche in caso di partecipazione in raggruppamento ciascun membro compila i predetti documenti.

- a. insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione previste dagli artt. 94, 95, 96 e 98 e di ulteriori divieti a contrattare con la P.A.. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs del 2001 n. 165.

Per la comprova del requisito la S.A. verifica il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'aggiudicatario, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice per la soddisfazione dei requisiti generali.

## **8.2 Requisiti di idoneità professionale ex art. 100 lett. a) del Codice:**

La dichiarazione in sede di gara circa il possesso dei requisiti avviene tramite compilazione:

- DGUE da parte di ciascun operatore economico partecipante;

In particolare:

- a) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) in cui questi ha sede e conseguente stato di "attività" dell'impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che l'oggetto sociale sia pertinente con quello delle prestazioni afferenti le prestazioni indicate nel presente Disciplinare e nella documentazione allegata. L'operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato membro, dovrà presentare registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

## **8.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:**

La dichiarazione in sede di gara circa il possesso dei requisiti avviene tramite compilazione del DGUE e del Modello Dichiarazione Requisiti speciali, da parte di ciascun componente il team. In alternativa è possibile predisporre un allegato con il riepilogo dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, firmato da tutti i componenti.

A pena di esclusione, l'Operatore economico dovrà dimostrare l'avvenuto svolgimento, negli ultimi **5 (cinque) anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, **di due servizi "di punta" per servizi analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, non inferiori ciascuno ad euro 300.000** al netto dell'IVA. Al fine di favorire la partecipazione degli operatori economici di dimensioni minori il valore richiesto per ciascun servizio analogo è pari ad 1/3 dell'importo del servizio posto a base di gara.

In caso di servizi eseguiti in qualità di componente di un raggruppamento temporaneo deve esser specificata la quota di esecuzione assunta dall'operatore economico concorrente.

Per la comprova del requisito relativo ai Servizi di Punta la S.A. procederà nei confronti dell'aggiudicatario nel seguente modo:

- a) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, saranno richiesti i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del servizio) dai quali si deducano i servizi svolti e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in RTP.

In alternativa, l'operatore economico dovrà presentare:

- la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi, nei quali siano indicate la descrizione del servizio e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in RTP;

- la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;
  - l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga).
- b)** nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, l'operatore economico dovrà presentare:
- copia del Certificato di Regolare Esecuzione dell'attività svolta; è possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica amministrazione, attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano i servizi svolti e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento;
  - copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicati i servizi e, nel caso di affidamenti in RTP, la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;
  - la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti indicando l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto stesso;
  - l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga);
  - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
  - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

L'importo dei servizi svolti si deve riferire ai contratti iniziati, ultimati e approvati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

#### **8.4 Precisazioni in merito alla partecipazione in forma associata**

In caso di partecipazione come:

##### **1) raggruppamento o consorzio ordinario/GEIE/Aggregazione di Rete:**

- tutti i requisiti di carattere soggettivo (requisiti di ordine morale, requisiti di idoneità professionale e di idoneità tecnico-professionale) devono essere posseduti da ciascun componente.
- i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: si precisa che in caso di RTP il requisito relativo ai due servizi di punta può essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso. Nel caso di indicazione di due servizi di punta, almeno uno dei due servizi deve essere obbligatoriamente posseduto dal capogruppo/mandatario.

##### **2) consorzi di Cooperative/consorzi di imprese/consorzi stabili:**

- tutti i requisiti di carattere soggettivo (requisiti di ordine morale, requisiti di idoneità professionale e di idoneità tecnico-professionale) devono essere posseduti dal Consorzio e dai consorziati indicati in sede di gara.
- i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale: si precisa che in caso di Consorzio il requisito può essere soddisfatto dal Consorzio e/o dai consorziati indicati come esecutori. Il Consorzio può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli dei consorziati indicati come esecutori e, mediante avvalimento, quelli delle

consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **ART. 9 - COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE**

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione dedicata alle Comunicazioni. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

ausiliari.

Le comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate quando avvengono attraverso Piattaforma telematica.

Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell'area riservata alla gara.

Le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante sono altresì inviate alla casella di posta elettronica e posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
- 2 Selezionare la gara di interesse
- 3 Selezionare "comunicazioni" – "posta ricevuta" tra le voci di menu previste dal sistema

**Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata [noreply@start.toscana.it](mailto:noreply@start.toscana.it) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.**

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici

## **ART. 10 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana attraverso l'apposita sezione "comunicazioni" – "nuovo messaggio" – "chiarimento", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo:

<https://start.toscana.it/>.

L'amministrazione garantisce una risposta alle richieste che perverranno entro e non oltre il **14.11.2024**

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nell'apposita sezione "CHIARIMENTI". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## **ART. 11 - POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA**

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

## **ART. 12 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO**

Per partecipare all'appalto, entro e non oltre le **ore 13:00 del 21.11.2024**, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> ed inserire la documentazione di cui al successivo articolo 13.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite il rilascio di specifiche credenziali o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 attivo dalle ore 08.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com)

## **ART. 13 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio<sup>1</sup> indicato al precedente articolo 12, la seguente documentazione, in formato elettronico e sottoscritta, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015.

- Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;
- per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

**A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA** di cui al successivo punto **A**;

**B) LA DOCUMENTAZIONE TECNICA** di cui al successivo punto **B**

**C) OFFERTA ECONOMICA** di cui al successivo punto **C**

## **A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA**

<sup>1</sup> Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio

## A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è compilata online sulla piattaforma. Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo alla domanda di partecipazione.

**La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.**

La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 un documento **SEMPRE OBBLIGATORIO**. In caso di operatori riuniti, il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria. In tali casi il bollo è unico.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara quanto previsto nel form on line generato dalla Piattaforma.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

**a.** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

**b.** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

**c.** se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

## A.2) (EVENTUALE) PROCURA

Se l'offerta è sottoscritta da un Procuratore, il concorrente allega **obbligatoriamente** alla domanda la procura in originale firmato digitalmente o copia digitale dell'originale analogico firmata digitalmente, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore e firmata digitalmente, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La procura o la dichiarazione sostitutiva, è documento **obbligatorio solo se la documentazione di gara è sottoscritta dal procuratore**. In caso di operatori riuniti, il legale

rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria.

### **A.3) COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO**

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € **16,00** potrà avvenire tramite:

- modello F24 - Versamenti con "elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG), nonché il codice tributo 1573.
- acquisto della marca da bollo cartacea da annullare mediante apposizione del numero di CIG. L'operatore economico provvederà ad allegare copia del contrassegno in formato pdf con l'annotazione del numero seriale della marca. A tal fine, potrà essere utilizzato anche il modello di autocertificazione messo a disposizione dalla Stazione appaltante su START. Il concorrente è onerato della conservazione del contrassegno telematico per il caso di successivi controlli anche da parte dell'Agenzia delle Entrate e si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
- servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate per l'acquisto della marca da bollo digitale, seguendo le istruzioni indicate una volta effettuato il collegamento con il servizio.
- solo per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

Nel caso in cui l'operatore economico sia esente dall'imposta di bollo deve inserire sulla piattaforma apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate con la specifica indicazione della norma che gli dà diritto all'esenzione.

A comprova del pagamento, il concorrente inserisce sul sistema la ricevuta di versamento. Documento **SEMPRE OBBLIGATORIO**. Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

### **A.4) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il DGUE è compilato online sulla piattaforma. Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo al DGUE.

Il DGUE è un documento **SEMPRE OBBLIGATORIO** sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Tali soggetti devono essere indicati nella domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso di **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti**, la piattaforma genera un DGUE per ciascun membro del RTI/Consorzio ordinario che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascun membro facente parte del RTI/Consorzio ordinario. L'inserimento di tali documenti sulla piattaforma avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di **Consorzio di cui alle lett. b) c) e d)** del comma 2 dell'art. 68 del Codice il DGUE generato in automatico dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio.

#### **A.5) (EVENTUALE) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE PER CONSORZIATE ESECUTRICI DI CUI ALLE LETT. B) C) E D) E AUSILIARIE**

**ATTENZIONE: per le eventuali consorziate esecutrici e le eventuali ausiliarie la piattaforma è in grado di generare DGUE da compilare automaticamente in piattaforma. Tali operatori economici devono pertanto compilare il form, scaricare il pdf e firmarlo digitalmente. Il documento DGUE firmato digitalmente dovrà poi essere caricato in piattaforma nell'apposito spazio.**

Nel caso di **consorzio di cui alle lett. b) c) e d)** del comma 2 dell'art. 68 del Codice ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre deve compilare e firmare digitalmente il file DGUE in formato editabile messo a disposizione nella sezione della Piattaforma "Documentazione allegata". Ciascuna consorziata esecutrice deve indicare nel proprio DGUE le generalità di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art.94 c.3 del Codice. I DGUE, resi e firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni consorziata, devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sulla piattaforma direttamente dal Consorzio. Documento **OBBLIGATORIO soltanto in caso di consorzio di cui alle lett. b) c) e d)** del comma 2 dell'art. 68 del Codice.

In caso di **avvalimento**, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (D.lgs. 14/2019) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio DGUE utilizzando il file "DGUE" in formato editabile messo a disposizione e nella sezione della Piattaforma "Documentazione allegata" e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria. Documento **OBBLIGATORIO soltanto in caso di avvalimento**.

#### **A.6) MODELLO DICHIARAZIONE REQUISITI SPECIALI**

Il concorrente compila e firma digitalmente la dichiarazione dei requisiti tecnici compilando tutte le informazioni richieste nel modello di dichiarazione reperibile sulla piattaforma.

La dichiarazione dei requisiti tecnici è **SEMPRE OBBLIGATORIA**, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente a cura del legale rappresentante del concorrente e caricare sulla piattaforma.

Fermi restando gli obblighi sul possesso dei requisiti disciplinati al precedente art. 9, in caso di partecipazione in forma di raggruppamento, Consorzio ordinario, GEIE o imprese retiste ciascun membro compila una propria dichiarazione che deve essere poi firmata digitalmente dal rispettivo legale rappresentante e inserite sulla Piattaforma dalla mandataria (capogruppo o organo comune).

In caso di partecipazione in forma di consorzio tra cooperative, tra imprese artigiane o stabile, fermi restando gli obblighi sul possesso dei requisiti precedentemente disciplinati, tali dichiarazioni devono essere rese dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici (relativamente ai requisiti da possedere in fase di esecuzione), firmate digitalmente da rispettivi legali rappresentanti e inserite sulla Piattaforma dal Consorzio.

#### **A.7) MODELLO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

Modello messo a disposizione dalla Stazione appaltante sulla piattaforma, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema - **SEMPRE OBBLIGATORIO**. Deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di

partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- il/i nominativo/vi del/degli amministratore/i di fatto;
- Di applicare il CCNL indicato nel presente disciplinare o indica diverso CCNL applicato di- chiarendo che quest'ultimo garantisce tutele economiche e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato da Comune;
- Di accettare la clausola sociale prevista dal Capitolato Speciale;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- Ogni ulteriore dichiarazione relativa alla specifica procedura di gara come indicata nel modello medesimo.

In caso di **operatori riuniti**, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve compilare e firmare un proprio modello dichiarazioni integrative e tutti i documenti devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante della mandataria.

In caso di **consorzio** ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, anche il legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e firmare un proprio modello di dichiarazioni integrative e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

In caso di **avvalimento**, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 372 del D.Lgs. 14/2019) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio modello di dichiarazioni integrative e tutti i documenti devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

#### **A.8) (EVENTUALE) DICHIARAZIONI IN CASO DI AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS. 14/2019 E RELAZIONE PROFESSIONISTA**

Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi del D.lgs.14/2019, compilano nel **modello dichiarazioni integrative** quanto di pertinenza indicando gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una **RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. La relazione è documento da presentare in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista oppure scansione

dell'originale cartaceo firmato olograficamente, purchè corredata dal documento di identità del firmatario - **Obbligatorio soltanto in caso di concordato preventivo** (art. 372 D.Lgs, 14/2019) – Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

#### **A.9) (EVENTUALE) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER AUSILIARIE E DOCUMENTO DI AVVALIMENTO**

Il concorrente che intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto, inserisce il “Modello integrativo ausiliaria” messo a disposizione sulla Piattaforma da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sulla piattaforma unitamente a tutta la restante documentazione prevista all'art.104 del Codice - **Documenti obbligatori soltanto in caso di avvalimento**, volontario o necessario (concordato preventivo), da presentare in originale in formato elettronico firmati digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria. Devono essere caricati sulla Piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

**Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare la propria offerta, il contratto di avvalimento e le dichiarazioni delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria vanno inseriti nell'apposito spazio dell'offerta tecnica qualitativa e NON in questo spazio.**

#### **A.10) IL DOCUMENTO ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) DEL CONTRIBUTO PARI AD € 18.**

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell'A.N.A.C. delibera del consiglio n n. 621/2022 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023). Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> .

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

## **A.11) LA GARANZIA PROVVISORIA E DOCUMENTAZIONE A CORREDO PER LA COMPROVA DELLA RIDUZIONE**

Per la presente procedura di gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023. L'importo della garanzia è pari al 2% dell'importo contrattuale previsto dal presente disciplinare di gara per l'affidamento in oggetto e corrispondente a **€ 5.598,20** con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o fideiussione come previsto dal comma dell'art. 106 sopra citato:

- Cauzione prestata tramite bonifico: il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico sul CC Postale del Committente dedicato alle cauzioni intestato alla Società Consortile Energia Toscana – Piazza dell'Indipendenza, 16 – 50129 Firenze c/o il Monte dei Paschi di Siena – Agenzia 1 – Via Antonio Scialoja, 6/8/10-r - 50136 Firenze IBAN IT 90 E 01030 02801 000001394991 Il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto bonifico dal quale risulti il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La cauzione non è svincolata fino al termine della sua validità.

- Cauzione costituita da fideiussione:

a. rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

b. rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
  - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della S.A. per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini seguenti:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie native digitali, firmate digitalmente e munite di codice di controllo che consentano la verifica telematica delle stesse presso l'emittente. Si precisa che è differito al 1 Gennaio 2024 o altra data successiva, la possibilità di presentazione della garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018,

n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

d. L'importo della garanzia e del suo rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni del 30% e del 50%, quando l'operatore economico posseda una o più delle certificazioni o marchi individuati dall'allegato II.13 del codice, nei documenti di gara iniziali, che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle predette riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### **A.12) DICHIARAZIONI DI CUI ALLA NORMATIVA PNRR:**

Il concorrente rende le dichiarazioni previste dalla normativa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza utilizzando gli appositi allegati messi a disposizione dalla Stazione Appaltante:

- Dichiarazione assenza conflitti di interesse,
- Modulo comunicazione titolari effettivi.

Si precisa che le dichiarazioni appena elencate devono essere rese:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all'avvalimento anche dall'impresa ausiliaria.

#### **A.13) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA**

Se ricorre il presupposto, il concorrente, oltre alla documentazione sopra richiamata dovrà presentare ulteriore documentazione amministrativa anche sulla base dei modelli predisposti dalla S.A. e allegati al presente Disciplinare di gara, relativa alle seguenti ipotesi:

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- nella domanda di partecipazione, compilare la dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

a. nella domanda di partecipazione indicare quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. nel modello offerta economica: sottoscrivere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. nella domanda di partecipazione indicare le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- nella domanda di partecipazione compilare:
  - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete:
  - a. nella domanda di partecipazione indicare quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. nel modello offerta economica: sottoscrivere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
  - c. nella domanda di partecipazione indicare le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I Documenti richiesti sono **Obbligatori soltanto in caso di raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di concorrenti/GEIE già costituito** – Devono essere caricati sulla Piattaforma dal legale rappresentante della mandataria (capogruppo o organo comune).

**Nessun elemento riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione amministrativa.**

## **B) DOCUMENTAZIONE TECNICA**

L'offerta tecnica deve essere redatta secondo le modalità indicate nel documento denominato **“Criteri di valutazione”** facente parte della documentazione a base di gara e da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara.

I contenuti dell'offerta tecnica sono contrattualmente impegnativi e vincolanti per il concorrente nell'eventualità di aggiudicazione a suo favore. Nell'offerta tecnica non dovranno in alcun modo comparire riferimenti ai prezzi offerti o indicazioni riconducibili all'offerta economica proposta, pena l'esclusione dalla gara. Non saranno accettate offerte peggiorative o incompatibili con il progetto esecutivo, pena l'esclusione dalla gara del concorrente.

L'offerta tecnica, comprensiva di tutti i suoi elementi costitutivi, è presentata sulla piattaforma START in formato PDF e firmata digitalmente dall'operatore economico e, nel caso di raggruppamento/Consorzio costituendo, da tutti i componenti del raggruppamento, e dal Consorzio pena l'esclusione. Nell'ipotesi di affidamento della progettazione mediante incarico esterno, non è richiesta la firma dell'offerta da parte dei progettisti.

L'offerta deve contenere tutte le informazioni necessarie e/o utili ai fini della valutazione tecnico/qualitativa e della conseguente assegnazione dei punteggi.

Nello specifico fanno parte della documentazione tecnica:

**1. la Relazione tecnico-illustrativa unica del “progetto tecnico”** che l'operatore economico intenderà mettere in atto a seguito dell'aggiudicazione.

La relazione non dovrà superare n. 20 facciate (10 pagine fronte retro) numerate in sequenza consecutiva e in formato A4. Sono escluse dal computo la copertina, il frontespizio e l'indice. Sono inoltre escluse dal computo le Certificazioni richieste. Eventuali rappresentazioni grafiche (inclusi organigramma e cronoprogramma), nonché i servizi analoghi non dovranno superare le n. 15 facciate (solo fronte) formato A3 (eventuali tabelle inserite dall'operatore economico nella relazione dovranno rispettare i criteri appena indicati). Nel caso in cui l'offerta ecceda le dimensioni indicate, la parte eccedente non verrà presa in considerazione. Per il testo dovrà essere utilizzato un carattere ed una grandezza tale da consentire una facile valutazione dell'offerta da parte della Commissione di Gara: si propone l'utilizzo del carattere "Times New Roman" 12, con un massimo di 40 righe per pagina.

I contenuti dell'offerta tecnica sono contrattualmente impegnativi e vincolanti per il concorrente nell'eventualità di aggiudicazione a suo favore. Tutte le migliorie devono essere comprese nell'offerta economica proposta, senza alcun costo aggiuntivo per il Committente. Non saranno accettate offerte incompatibili con il contesto, pena l'esclusione dalla gara del concorrente.

L'offerta tecnica non deve presentare elementi tali da fornire indicazioni circa l'offerta economica proposta dal medesimo concorrente; la proposta dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie e/o utili ai fini della valutazione tecnico/qualitativa e della conseguente assegnazione dei punteggi.

**2. la Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica.** Il soggetto concorrente deve dichiarare, la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali. Non verranno tenute in considerazione le dichiarazioni generiche e tali da comportare diniego all'intera offerta tecnica. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

**Si ricorda altresì, che il RUP ha previsto la soglia di sbarramento pari a 45 punti su 75 calcolati dopo l'eventuale riparametrazione.**

N.B. La mancanza dell'offerta tecnica e/o della firma digitale della stessa determina l'esclusione dalla procedura di gara. Al contrario, la S.A. non procederà all'esclusione in caso di mancanza/incompletezza o assenza della firma digitale del modello relativo alle dichiarazioni sui segreti tecnici e commerciali, in quanto comunque sanabile in un secondo momento. Per l'incompletezza del contratto di avvalimento si rimanda a quanto sopra esplicitato.

## **C) OFFERTA ECONOMICA**

**C.1)** Il concorrente presenta, la propria offerta economica trasmettendo, a pena di esclusione, sulla piattaforma START, tutti i documenti costituenti l'offerta stessa come successivamente indicato. Tutti i documenti che compongono l'offerta economica devono essere, a pena di esclusione, firmati digitalmente:

- nel caso di offerta presentata da un raggruppamento/GEIE/consorzio ordinario di concorrenti/agggregazioni di rete, non ancora costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti e contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria/capogruppo.
- nel caso di raggruppamento/GEIE/consorzio ordinario/agggregazioni di rete, già costituito, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'Atto costitutivo secondo le indicazioni riportate

precedentemente, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria/capogruppo.

In entrambi i casi, l'offerta presentata da un raggruppamento/GEIE/consorzio ordinario/aggregazioni di rete, determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

Come esplicitato già per l'offerta tecnica, anche per l'offerta economica i progettisti, qualora individuati mediante incarico esterno non sono tenuti a firmare digitalmente l'offerta economica.

L'offerta economica è composta dai seguenti documenti:

1. **Offerta economica generata automaticamente da START:** Nel modello, l'operatore è chiamato ad inserire:
  - il ribasso unico percentuale formulato, con non più di 2 decimali, sull'importo indicato a base di gara soggetto a ribasso pari a € **280.000,00 al netto degli oneri di sicurezza e dell'IVA, comprensivo dei costi della manodopera.**
  - **N.B.: l'importo ribassato offerto che dovrà essere inserito a sistema, dovrà essere comprensivo anche dei costi della manodopera, non ribassabili.**
  - gli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, ai sensi del comma 9 dell'art. 108 del del d.lgs 36/2023, che costituiscono un di cui dell'offerta economica; gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e la tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, ai sensi del d.lgs 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto;
  - i costi della manodopera ai sensi del comma 9 del medesimo articolo sopra richiamato. **La mancata indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali determinerà l'esclusione del concorrente** senza applicazione del cosiddetto soccorso istruttorio in quanto, tale indicazione costituisce elemento essenziale dell'offerta.
2. (eventuale) Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative al costo della manodopera. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.
3. (eventuale) Relazione di equivalenza del/dei CCNL considerati per la redazione dell'offerta economica, qualora questo/i siano differenti rispetto al CCNL proposto dalla Stazione appaltante. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Ad ulteriore precisazione si specifica che:

1. L'appalto sarà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio sommando i punti conseguiti sull'offerta tecnica con quelli ottenuti sull'offerta economica.
2. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
3. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli

stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà al sorteggio off line, in seduta pubblica, al fine di individuare l'impresa aggiudicataria;

**La mancanza o incompletezza del modello di cui è composta l'offerta economica determina l'esclusione dalla procedura di gara.** Qualunque irregolarità riferita all'offerta economica non può essere sanata e comporta quindi l'immediata esclusione dalla procedura. Non sono ammesse, a pena esclusione, offerte il cui prezzo sia uguale o superiore a quello a base di gara né offerte contenenti riserve o condizioni. Ai sensi dell'art. 17, comma 6 del d.lgs n. 36/2023 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

**N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte in rialzo rispetto a quello a base di gara.**

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.

Ai sensi dell'art. 17 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

#### **ART. 14 – MODALITA' DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ATTRAVERSO START**

Entro il termine ultimo di cui al precedente Art. 12, l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma START tutta la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della forma di partecipazione scelta, la documentazione tecnica ed economica richiesta per la partecipazione alla presente procedura.

Al passo 3 "presenta offerta" si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata sulla piattaforma START. L'operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità delle firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali.

Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario.

Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Stazione appaltante è necessario cliccare sul tasto "invia offerta". Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario confermare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "ok". Si visualizza un messaggio di conferma dell'invio contenente la data e l'ora di sottomissione dell'offerta.

È possibile, fino al termine del tempo utile per presentare offerta, annullare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "annulla invio offerta" in fondo al riepilogo del passo 3.

#### **ART. 15 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE**

L'Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che evidenziano uno scostamento, rispetto al corrispettivo stimato e posto a base di gara, tale da apparire non in linea con le condizioni del mercato di riferimento.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

**NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica: all'offerta economica, alla domanda di partecipazione.

**ART. 16 - MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

**L'Amministrazione esclude i concorrenti ai sensi dell'art. 101 del Codice.**

**Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:**

- Non abbia inviato, attraverso l'apposita funzione di START "invio della busta", e confermato lo stesso con il tasto "OK" la documentazione richiesta del presente Disciplinare di cui ai punti A.) B.) e C) entro il termine stabilito al precedente articolo 12, anche se sostitutivi di offerta precedente;
- Abbia inserito elementi riconducibili all'offerta economica, all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa, tecnica o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva".
- Non sia in possesso alla data di scadenza per l'invio dell'offerta, delle condizioni e requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 8
- In caso di inutile decorso del termine di integrazione documentale assegnato di cui all'art. 5
- Nel caso in cui la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 5 sia prodotta in modo parziale o difforme da quanto previsto nella stessa richiesta indirizzata al fornitore
- Presenti una garanzia provvisoria sottoscritta da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- Nel caso in cui il concorrente non dimostri che, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, i seguenti documenti presentati in risposta non fossero stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta: la garanzia provvisoria e/o il contratto di avvalimento e/o le

dichiarazioni relative all' avvalimento e/o del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

- In caso di sopralluogo obbligatorio: non abbia effettuato il sopralluogo entro il termine di scadenza per l'invio delle offerte.

**Determina l'esclusione dalla gara il fatto che il file "OFFERTA TECNICA" di cui ai punti B):**

- manchi;
- non raggiunga il valore minimo di punteggio previsto dalla soglia di sbarramento;
- sia compilato in modo difforme da quanto indicato al precedente articolo 13;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
- non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti.

**Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'OFFERTA ECONOMICA di cui al punto C):**

- manchi;
- non contenga l'indicazione *dell'importo/ribasso percentuale* offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- sia pari o in aumento rispetto all'importo stimato a base di gara;
- non contenga l'indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti all'impresa;
- non contenga l'indicazione del costo della manodopera o gli stessi siano indicati pari a zero;
- sia compilato in modo difforme da quanto indicato al precedente articolo 13;
- rientri in uno dei casi di cui all'art. 70 co. 4 del Codice;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmato digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
- non sia firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti.

**Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, la Documentazione amministrativa:**

- non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

**Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo, il documento di cui al punto A.9):**

- non contenga la dichiarazione attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- non contenga la dichiarazione attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

**Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.**

**L'amministrazione infine, esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art. 110 del Codice.**

## **ART. 17 - AVVERTENZE**

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata, salvo il caso previsto all'art. 101 comma 4 del Codice.
- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato nel presente disciplinare.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

- L'Amministrazione ha facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto e il codice CIG.

#### **ART. 18 - CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

Questa stazione appaltante effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti con le modalità prescritte nel presente disciplinare, nel rispetto delle indicazioni contenute nella Delibera Anac n. 464 del 27 luglio 2022. L'Amministrazione, ai fini dell'aggiudicazione del presente appalto, verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara attraverso il Fascicolo Virtuale O.E. messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. I controlli sono eseguiti sui soggetti nei confronti dei quali è stata fatta la proposta di aggiudicazione, sui requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché sul possesso dei requisiti tecnico-professionali dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara. I controlli sul possesso dei requisiti, nelle modalità sotto indicate, saranno espletati anche nei confronti degli eventuali subappaltatori prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ai sensi dell'articolo 105. co. 6-7 e 18 del Codice.

L'Amministrazione verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara mediante la consultazione del FVOE e, per quanto riguarda le dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori qualora non sia già stata disponibile l'inerente documentazione mediante il FVOE: in caso di possesso dell'attestazione SOA la verifica sarà fatta interrogando il casellario delle imprese presso l'ANAC; in caso di partecipazione in virtù dell'art. 28 dell'Allegato II.12 le verifiche saranno svolte richiedendo i CEL o produzione di documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato in gara.

A tal fine la stazione appaltante invierà una richiesta al/i soggetto/i interessati contenente l'indicazione della documentazione che dovrà essere prodotta al fine di comprovare i requisiti.

Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni rese in sede di gara, **l'amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara**, all'escussione della relativa garanzia a corredo dell'offerta e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Sul soggetto da sottoporre a controllo sono effettuati altresì i controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara.

Sul soggetto da sottoporre a controllo sono effettuati altresì i controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara.

Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.;

- in caso di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati nella "domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale" come soggetti per i quali il consorzio concorre;
- in caso di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del Codice i suddetti controlli sono effettuati altresì nei confronti dei consorziati che apportano i requisiti;
- in caso di avvalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti indicati dal concorrente come ausiliari.
- in caso di rete d'impresa, nei confronti di tutti i soggetti esecutori;
- nel caso in cui l'aggiudicatario o una delle mandanti abbia dichiarato di trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 124 del Codice i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Qualora dai controlli effettuati sull'aggiudicatario sui requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e sui requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 co. 4 del D.lgs. 36/2023 non risultino confermate le dichiarazioni rese dall'operatore economico per la partecipazione alla gara all'interno dei modelli presentati, l'Amministrazione aggiudicatrice procede:

- all'esclusione dei soggetti interessati dalla procedura;
- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sul primo in graduatoria, la proposta di aggiudicazione formulata in sede di gara e a individuare il nuovo aggiudicatario nel soggetto che segue in classifica, salvo l'eventuale esperimento del subprocedimento di indagine di anomalia dell'offerta qualora questa sia stata rilevata in sede di formulazione della classifica
- relativamente al primo in graduatoria, ove sia già avvenuta l'aggiudicazione, all'escussione della cauzione provvisoria prodotta e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L'Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l'operatore economico che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta non documenti detto possesso.

In questi casi, la stazione appaltante potrà procedere, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a

quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

L'Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in merito alla stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Inoltre, la Stazione Appaltante procede a richiedere tramite sistema telematico, ai sensi dell'art. 16 L.R. 38/2007 e dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47, 48 e 49 del D.Lgs. 81/2008, la seguente documentazione a comprova degli adempimenti, nei casi in cui il concorrente sia tenuto, derivanti dai suddetti articoli:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui agli artt. 17, comma 1, lett. b) e 31 del D.Lgs. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del Decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto, l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

Dopo l'aggiudicazione l'Amministrazione invita l'aggiudicatario a:

- stipulare il contratto nel termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione;
- versare l'importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto;
- costituire garanzia fideiussoria di cui all'art. 117 del Codice;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia a corredo dell'offerta prestata ai sensi dell'art. 106 del Codice. L'amministrazione conseguentemente aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 comma 1 del Codice, salvo che non si rientri in un uno dei casi di cui all'art. 18 comma 3 del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

### **Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'articolo 117 del Codice l'esecutore del contratto è obbligato a costituire apposita garanzia fideiussoria.

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Si applicano le facoltà previste dall'art. 117 commi 4 e 14 del Codice.

## **19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "**Regolamento**").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

### **19.1 – Finalità del trattamento**

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella Documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

### **19.2 – Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

### **19.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 36/2023, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

#### **19.4 – Diritti del concorrente interessato**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

#### **19.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati**

**Titolare** del trattamento dei dati è Simone Naldoni.

**Responsabile interno** del trattamento dei dati è Neri Magli.

**Responsabile esterno** del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

**Incaricati** del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema Telematico e della Sds assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

#### **19.6 – Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 5 anni dal termine della procedura di gara.

#### **19.7 – Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

#### **19.8 – Dati sensibili e giudiziari**

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

## **ART. 20 – COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI**

L’Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all’art. 90 del Codice tramite Piattaforma Telematica.

Ai fini della presente gara, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è Neri MAGLI, Recapiti: Tel.320 4317647; e-mail: neri.magli@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

In materia di accesso agli atti si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 53 del D. Lgs. 50/2016, vigente fino al 31/12/2023.

Trova applicazione, la disciplina di cui all’articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui Pag. 45 a 45 all’allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 [tre] membri.

## **ART. 21 – ALTRE INFORMAZIONI**

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute da quest’ultima per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani locali e due nazionali.

In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

Il Responsabile del Procedimento di Gara  
Ing. Luca Perni